

50724/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GRAZIA LAPALORCIA  
Dott. PIERO SAVANI  
Dott. CARLO ZAZA  
Dott. ALFREDO GUARDIANO  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 24/06/2015  
SENTENZA  
N. 2263/2015  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -  
REGISTRO GENERALE  
N. 1690/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 6558/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del  
14/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso e la *relazione*  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Enrico Selvaggi*  
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udit' l'Avv.

*anche in sostituzione dell'Avv.*

*e l'Avv.*

*che ha concluso*

*per il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udito difensore Avv.  
del ricorso

*che ha concluso per l'eccezione*

### Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14/05/2014 la Corte d'appello di Milano, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [redacted] in relazione a vari fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativi a diverse società a lui riconducibili, e, nel pronunciare, in riforma della decisione di primo grado, assoluzione con riguardo ad alcuni episodi, ha rideterminato la pena.

Per ragioni di comodità espositiva, le diverse imputazioni ancora oggetto di discussione verranno esaminate nell'esposizione dei motivi di ricorso.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale concernente la [redacted] s.r.l. (capo 6)

La contestazione ha riguardo alla distrazione del patrimonio della società - costituito essenzialmente da finanziamenti concessi dalla [redacted] s.a.s. e dalla [redacted] s.r.l. - attraverso la destinazione dello stesso all'acquisizione in *leasing* di un'imbarcazione.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto che l'oggetto sociale della [redacted] era indicato come "pubbliche relazioni finalizzate all'incremento dell'attività dei soci: acquisto, vendita, permuta, locazione ed amministrazione in genere di beni immobili e beni mobili pure registrati" e che il finanziamento ricevuto era stato utilizzato unicamente per l'acquisizione dell'imbarcazione, non ~~aveva~~ <sup>aveva</sup> preso atto della conformità dell'operazione allo scopo sociale, valorizzando l'utilizzo diseconomico del bene, che, tuttavia, era estraneo all'oggetto della contestazione e comunque collideva con il fatto che il finanziamento era stato impiegato per il pagamento dei canoni e che la società fallita aveva comunque conseguito un ricavo di circa euro 5.500,00, per un periodo in cui l'imbarcazione era stata ceduta a terzi.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riduzione della pena base e degli aumenti previsti per la continuazione in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 4 e 7, per non avere la Corte territoriale considerato che un numero considerevole delle operazioni distrattive si era tradotto, come indicato nell'atto di appello, in una serie di versamenti infragruppo e con società collegate, talché, pur non potendosi escludere la sussistenza dei reati contestati, occorre apprezzare la diversità gravità delle condotte, non finalizzate a sottrarre definitivamente risorse, ma a destinare queste ultime ad altre società del gruppo, con la conseguenza che solo i creditori della prima società avevano subito una reale diminuzione della garanzia patrimoniale.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e al conseguente aumento di pena in continuazione concernente il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 2.

Si tratta di condotte distrattive relative al fallimento della s.a.s. concretatesi, per un verso, nell'emissione di due assegni dell'importo complessivo di euro 500.000,00 in favore di \_\_\_\_\_ che avrebbe poi emesso sei assegni di pari importo in favore del \_\_\_\_\_ e, per altro verso, nella disposizione di un bonifico per euro 601.332,48 in favore del medesimo

Il ricorrente ribadisce che, come sostenuto nell'atto di appello, la società fallita aveva svolto un ruolo di mera intermediazione, nel trasferimento in favore del beneficiario, della complessiva somma di euro 1.100.000,00 dalla \_\_\_\_\_ s.a.s., come dimostrato dalla coincidenza ~~di~~ temporale delle operazioni, e censura la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la violazione del principio del *ne bis in idem*, in relazione alla bancarotta di cui al capo 1, concernente le rimesse da \_\_\_\_\_ s.a.s. in favore di \_\_\_\_\_ s.r.l., che aveva poi provveduto a fornire alla fallita \_\_\_\_\_ s.a.s. la provvista per l'emissione degli assegni in favore del \_\_\_\_\_ e la disposizione del bonifico in favore de \_\_\_\_\_

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità e al conseguente aumento di pena in continuazione, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 4.

Si tratta delle distrazioni operate in danno dell' \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione e concretatesi nella disposizione di bonifico della somma di euro 701.328,00 in favore della \_\_\_\_\_ s.r.l. e nella emissione di due assegni circolari all'ordine di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro 450.000,00 (l'imputato risulta assolto da un ulteriore addebito relativo al bonifico per euro 100.000,00 in favore di \_\_\_\_\_).

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, nel ritenere che la tesi difensiva dell'impiego della somma di euro 701.328,00 per l'aumento di capitale di \_\_\_\_\_ s.r.l. confermava la responsabilità dell'imputato e non dimostrava alcun vantaggio compensativo, in ragione della crisi in cui versavano sia la \_\_\_\_\_ s.r.l. sia la capofila \_\_\_\_\_ s.r.l., aveva finito per introdurre valutazioni estranee ai fatti contestati e aveva trascurato di apprezzare il profilo soggettivo della condotta, ispirata allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'impresa e non a quello di sottrarre risorse.

2.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla decisione della sentenza impugnata di non escludere la circostanza

aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 7).

Si tratta della distrazione operata in danno di \_\_\_\_\_ s.r.l., per effetto dell'acquisto da \_\_\_\_\_ s.p.a. di dieci supermercati, già da tempo inattivi al momento dell'operazione e comunque di valore commerciale di gran lunga inferiore al prezzo concordato per la vendita.

Il ricorrente osserva che le considerazioni della Corte territoriale in ordine all'entità del danno, ritenuto pari a "milioni di euro, erano, per un verso, contraddittorie, in quanto supponevano che il versamento di cinque milioni di euro fosse avvenuto con risorse di società poi fallite, che, unitamente all'intero gruppo, già versavano, secondo la medesima sentenza impugnata in stato di insolvenza, e, per altro verso, omettevano di confutare la tesi difensiva della mera apparenza contabile dei versamenti, in realtà contenuti nel più ridotto importo di euro 600.000,00.

2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'irrazionale sottovalutazione del comportamento processuale dell'imputato, con riferimento: a) alle dichiarazioni rese quale indagato in procedimento connesso nell'incidente probatorio disposto nel procedimento a carico di \_\_\_\_\_ : <sup>alla</sup> ~~della~~ sentenza di condanna di quest'ultimo; b) al contributo dato alla ricostruzione del fascicolo; c) al carattere reale e non meramente apparente del progetto industriale perseguito.

Si aggiunge che il riferimento della Corte territoriale all'insistenza nella riproposizione della tesi dei vantaggi compensativi era attribuibile non all'imputato, la cui ricostruzione dei fatti era stata ritenuta come corrispondente al vero, ma alla qualificazione <sup>giuridica dei fatti</sup> ~~dei fatti~~ proveniente dal difensore.

2.7. Con il settimo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione al disposto aumento per la recidiva nonostante l'epoca remota alla quale risalivano i precedenti richiamati.

2.8. Con un ultimo motivo, si rileva l'errore materiale nel quale è incorsa la Corte d'appello per avere operato la riduzione di un terzo per il rito abbreviato non sulla pena complessivamente scaturente dalle riduzioni disposte in secondo grado, ma sulla somma algebrica di tali riduzioni, con la conseguenza che invece di irrogare la pena di anni sei, mesi uno e giorni cinque di reclusione, la sentenza impugnata aveva determinato la sanzione in anni sei, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

3. È stata depositata memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si insiste nei motivi di ricorso e si sviluppano considerazioni in merito alla ritenuta recidiva.

4. È stata depositata memoria nell'interesse delle parti civili costituite, ossia la curatela dei fallimenti della \_\_\_\_\_ s.a.s., della \_\_\_\_\_ s.a.s., della \_\_\_\_\_ s.a.s., dell' \_\_\_\_\_ s.a.s. e della \_\_\_\_\_ s.r.l.

#### Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Del tutto razionalmente i giudici di merito hanno colto la distrazione nell'utilizzo dei finanziamenti ricevuti dalla società fallita per l'acquisto di un'imbarcazione che, lungi dall'essere strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, è stata impiegata a fini personali dal ricorrente e da altro soggetto.

A tal riguardo, il riferimento nella capo di imputazione alla esclusiva destinazione dei finanziamenti all'acquisto di un'imbarcazione in *leasing* appare del tutto idoneo a delineare la condotta contestata, giacché, nonostante le assertive deduzioni del ricorrente, tanto nel ricorso che nella memoria depositata in data 05/06/2015, tale operazione non era affatto rispondente all'oggetto sociale.

È infatti appena il caso di rilevare che quest'ultimo, per come tratteggiato nello stesso atto di impugnazione, fa riferimento, per quanto qui rileva, ad operazioni di acquisizione di beni mobili registrati, ma come esemplificazione dei modi di realizzazione dell'attività di "pubbliche relazioni finalizzate all'incremento dell'attività dei soci".

In definitiva, il fondamento della decisione della Corte territoriale non si coglie, secondo la doglianza espressa in ricorso, in metagiuridiche valutazioni di opportunità, ma proprio nella non riferibilità, secondo il razionale accertamento di merito operato dalla Corte territoriale, dell'acquisto dell'imbarcazione alle finalità sociali in ragione del concreto utilizzo del bene.

E invero l'utilizzo personale del bene non realizza semplicemente una finalità di pubbliche relazioni strumentale all'incremento dell'attività dei soci.

Né tale prospettiva è destinata a mutare in considerazione del fatto che in un frangente la società abbia incassato poco più di cinquemila euro per un periodo in cui l'imbarcazione era stata ceduta a terzi, giacché si tratta all'evidenza di un impiego redditizio meramente occasionale e del tutto estraneo alle ragioni che avevano condotto all'acquisto del bene.

Né s'intende la deduzione sviluppata nella citata memoria, secondo cui la distrazione avrebbe inciso sul patrimonio della società finanziatrice, dal momento che, per effetto del finanziamento, è sorta un'obbligazione restitutoria che ha inciso negativamente, per ragioni estranee alle finalità sociali, sul patrimonio della società finanziata. Del tutto irrilevante è poi che la \_\_\_\_\_ s.p.a. abbia recuperato il bene o che il curatore non abbia intrapreso azioni legali, trattandosi di profili che non incidono sull'accertato depauperamento sopra descritto.

2. Il secondo motivo è inammissibile, giacché la valutazione discrezionale espressa dai giudici di merito nella determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione è sorretta da considerazioni che non palesano alcuna manifesta illogicità, con riferimento al rilievo della notevolissima gravità dei fatti contestati (oggettivamente, per le somme distratte e per la sistematica falsificazione della contabilità; soggettivamente, per l'intensità non comune del dolo dimostrato).

Né tale conclusione è alterata dalle considerazioni svolte dal ricorrente, quanto alla rilevanza dei dedotti vantaggi compensativi infragruppo sul piano della dosimetria della pena, in quanto la Corte territoriale, nell'escluderne la sussistenza ai fini dell'affermazione di responsabilità, ha fornito adeguata risposta anche alle doglianze formulate con riguardo al ritenuto ridimensionamento della gravità dei fatti contestati.

3. Il terzo motivo è inammissibile, per l'assorbente ragione che muove dal presupposto, manifestamente privo di fondamento, secondo cui se la provvista delle risorse successivamente distratte deriva da una precedente distrazione, così come da altro reato attribuibile allo stesso autore, quest'ultimo dovrebbe rispondere solo del primo illecito.

E, tuttavia, una volta esclusa la sussistenza di vantaggi compensativi infragruppo e, in ultima analisi, una volta affermata l'autonomia giuridica ed economica delle varie società coinvolte, del tutto coerentemente la Corte territoriale ha fatto discendere la conseguenza che la provenienza della somme da una precedente distrazione non elide la rilevanza penale della successiva distrazione consumata in danno della beneficiaria del primo reato (vedi, in particolare, le generali considerazioni svolte a pag. 64 e 65 della sentenza impugnata).

4. Il quarto motivo investe esclusivamente, rispetto alle distrazioni ritenute sussistenti in relazione al capo 4 di imputazione, la disposizione di bonifico della somma di euro 701.328,00 in favore della s.r.l.

La Corte territoriale ha osservato che il bonifico indicava genericamente come causale "pagamento fatture", di cui non risultava traccia nella contabilità, e ha aggiunto che l'obiezione difensiva secondo cui la somma era stata impiegata per l'aumento di capitale s.r.l. confermava la responsabilità dell'imputato e non dimostrava alcun vantaggio compensativo, in ragione della crisi in cui versavano sia la s.r.l. sia la capofila s.r.l.

A fronte di tale apparato argomentativo appare evidente la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente, giacché la sentenza impugnata, lungi dall'introdurre valutazioni estranee ai fatti contestati, mirava proprio ad escludere, alla stregua delle generali considerazioni svolte sui presupposti di rilevanza dei vantaggi infragruppo, che questi ultimi - impregiudicati i generali

rilievi sulla stessa configurabilità, nel caso di specie, di un gruppo di società - ricorressero nel caso di specie.

Ed, invero, in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita (Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013 - dep. 09/05/2013, Turchi, Rv. 255646).

Ne discende, altresì, l'inconferenza della critica che investe il dedotto mancato apprezzamento del profilo soggettivo della condotta, ispirata allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'impresa e non a quello di sottrarre risorse.

Trattasi di affermazione assolutamente assertiva, giacché, dal punto di vista della società erogante, non è neppure specificato in che modo l'operazione fosse strumentale alla sua sopravvivenza.

5. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto, per un verso, insiste nel considerare insussistente la distrazione nel caso in cui la provvista sia stata fornita alla società poi fallita da terzi, laddove, a seguito dell'acquisizione di risorse al patrimonio sociale (nel caso di specie, secondo quanto risulta dall'incontrastata ricostruzione della sentenza impugnata, a titolo di capitale sociale), queste sono di pertinenza della destinataria, talché è certamente configurabile la bancarotta per distrazione, quando siano sottratte alla garanzia dei creditori; e, per altro verso, genericamente ripropone la tesi della mera apparenza contabile dei pagamenti in termini privi di specificità, apoditticamente sostenendo che il reale importo versato dalla fallita ammonterebbe a soli 600.000,00 euro (laddove, <sup>ovvero</sup> sempre alla stregua della sentenza impugnata, dovrebbe almeno considerarsi l'accollo del TFR dei dipendenti della società per euro 484.393,11).

Per completezza, può aggiungersi che il ricorrente riportando la dichiarazione del quanto al fatto che "le somme sono poi rientrate in altre società del mio gruppo" non fa che confermare la realtà dei versamenti (e, infatti, trascura del tutto di considerare le altre dichiarazioni riportate in sentenza, quella della colimputata Leo, la quale più esplicitamente afferma che "i 5 milioni uscirono dalla [...] e poi sono rientrati tutti, su [...] e altre società del gruppo [...]"), salvo insistere nella tesi per cui la bancarotta sarebbe esclusa dal fatto che i destinatari delle restituzioni appartenevano al medesimo gruppo.

E, tuttavia, tale prospettazione difensiva collide con la scelta espressa di non investire con l'impugnazione la decisione della Corte territoriale relativa alla non configurabilità nel caso di specie dei vantaggi compensativi infragruppo.

6. Il sesto motivo è inammissibile.

Al riguardo, va ribadito che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, si dà luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificare sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339).

La Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle invocate circostanze, sottolineando i precedenti penali anche specifici, il ruolo centrale rivestito dall'imputato e il recupero di somme contenute rispetto a quanto sottratto (si osserva, sin da ora, al riguardo che solo nella memoria contenente motivi nuovi l'imputato asserisce, genericamente e senza alcun riferimento ad atti del processo, che avrebbe spontaneamente individuato disponibilità patrimoniali a lui riconducibili e non si sarebbe opposto a richieste di rogatoria; e, in ogni caso, non si confronta con il rilievo che le somme recuperate non sarebbero confrontabili con quelle invece definitivamente sottratte).

Le deduzioni difensive sviluppate in ricorso non sono idonee a dimostrare la manifesta illogicità di siffatta valutazione discrezionale, <sup>in quanto</sup> ~~giacché~~: a) le considerazioni sul contributo del ricorrente sono prive di qualunque specificità, giacché non illustrano in concreto quale sia stato l'apporto ricostruttivo fornito dall'imputato sia al di fuori del presente procedimento (certo a tal fine non essendo sufficiente il mero fatto che, in un processo nel quale egli è stato sentito come indagato in procedimento connesso, l'imputato è poi stato condannato o affermato assertivamente, come nella memoria contenente motivi nuovi, che il ~~avrebbe~~ <sup>avrebbe</sup> riferito in ordine a circostanze inedite) sia nel presente procedimento.

Anche in questo caso, a parte il generico e non documentato riferimento all'atteggiamento tenuto in sede di ricostruzione del fascicolo (che, peraltro, non risulta essere stato valorizzato dinanzi alla Corte territoriale), v'è da dire che la sentenza impugnata non ha tratto alcun argomento decisivo dalla strategia difensiva dell'imputato, ma ha solo razionalmente osservato che l'imputato si era

limitato a riferire quanto già emergeva (e rispetto a tale considerazione val poco riportare - nella memoria contenente motivi nuovi - brani dell'interrogatorio reso dinanzi al G.i.p. senza raccordarli con quanto già acquisito dall'istruttoria) e a sostenere la tesi delle operazioni infragruppo.

In definitiva, l'affermazione contro la quale si appuntano le critiche del ricorrente non serve, nell'economia della motivazione della sentenza impugnata, ad attribuire valore pregiudizievole ad una tesi giuridica ritenuta infondata, ma solo a circoscrivere il contributo ricostruttivo fornito dal ricorrente.

7. Inammissibile è il settimo motivo del ricorso, nonostante le puntualizzazioni contenute nei motivi nuovi di cui alla memoria depositata in data 05/06/2015.

Con riguardo alle critiche prospettate nell'originario atto di impugnazione, se ne rileva l'assoluta genericità, avendo la Corte territoriale, con motivazione priva di qualunque profilo di illogicità, dato conto della accentuata pericolosità manifestata dall'imputato, già gravato da precedenti anche per fatti analoghi risalenti agli anni novanta.

Nella citata memoria, il ricorrente deduce, altresì, che non ricorrerebbero i presupposti per l'applicazione della recidiva, in quanto: a) in relazione alle prime due statuizioni di condanna che riguardano l'imputato (1. Sentenza di applicazione della pena del G.i.p. del Tribunale di Lodi del 30/04/1993 per fatti di bancarotta risalenti al 1991, con sospensione condizionale della pena, e connesse violazioni fiscali, giudicate dal Pretore di Lodi il 27/09/1994 in continuazione con la precedente condanna, con estensione della sospensione condizionale della pena; 2. Sentenza del Tribunale di Milano del 22/05/1996 relativa a violazioni fiscali commesse in data 05/10/1994, con nuova concessione della sospensione condizionale della pena), opererebbe l'effetto dell'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e dell'art. 164 cod. pen.; b) in relazione alla condanna per fatti di bancarotta risalenti al 1991 e decisi con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 13/06/2002, è stata dichiarata l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo della messa alla prova.

Ora, fermo restando che si tratta di questioni che non risultano essere state proposte, in tali termini, con l'atto di appello (secondo l'incontestata ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, la doglianza investiva il carattere remoto dei precedenti), si osserva comunque che le doglianze sono manifestamente infondate.

Con riferimento alla prima decisione sopra ricordata, è appena il caso di rilevare che l'estinzione del reato e di ogni effetto penale prevista dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., è esclusa tutte le volte che, come nella specie, nel termine di cinque anni - trattandosi di delitto - l'imputato commette altro reato.

Il fatto che, con la sentenza del Tribunale di Milano del 22/05/1996 sia stata concessa nuovamente la sospensione condizionale è del tutto irrilevante, ai fini della preclusione di cui al citato art. 445, comma 2 del codice di rito.

In senso contrario, non assume rilievo Sez. 1, n. 38043 del 27/10/2006, Ravaioni, Rv. 235167, invocata dal ricorrente nella memoria contenente motivi nuovi, giacché proprio tale decisione chiarisce che l'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e l'art. 167 cod. pen. hanno un ambito applicativo del tutto differenziato. Infatti, l'art. 445, comma 2, del codice di rito attiene unicamente alla sentenza di applicazione concordata della pena come tale e stabilisce l'estinzione del reato per il solo fatto che non è commesso un nuovo reato nel termine prescritto; per contro, l'operatività dell'art. 167 cod. pen. è legata a qualsiasi tipo di sentenza a pena condizionalmente sospesa ed è collegata al giudizio prognostico su cui è fondata la concessione del beneficio e alla mancata commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge.

E, infatti, la citata sentenza n. 38043 del 27/10/2006 ha aggiunto: a) che la ritenuta esclusione delle condizioni dalle quali dipende l'estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. non poteva esimere il giudice dell'esecuzione adito dall'accertare se l'estinzione potesse derivare dalla disciplina di cui all'art. 167 cod. pen.; b) che, nel caso deciso dalla sentenza citata, entro il quinquennio dall'applicazione della pena concordata, l'imputato aveva commesso un nuovo reato per il quale gli era stata nuovamente applicata, sempre a norma dell'art. 444 cod. proc. pen, una pena condizionalmente sospesa in quanto le due pene cumulate non superavano il limite prescritto dall'art. 163 cod. pen.; c) che, pertanto, l'estinzione di cui all'art. 167 cod. pen. non è preclusa dall'intervenuta commissione di un nuovo reato, anche se con la seconda sentenza sia stato reiterato il beneficio della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 164, ult. co., cod. pen., per il fatto che il cumulo delle due pene non è superiore a due anni.

E, tuttavia, a voler ipotizzare che nel caso oggetto del presente ricorso ricorra la causa di estinzione di cui all'art. 167 cod. pen., dovrebbe comunque prendersi atto che siffatta estinzione non comporta anche l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché del reato per il quale sia stata pronunciata condanna deve tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 6, n. 5855 del 29/11/2011 - dep. 14/02/2012, Fadda, Rv. 252068).

8. Infondata è, infine, la censura relativa al computo materiale della pena, giacché, anche a seguire il criterio di calcolo indicato dal ricorrente, si giunge al medesimo risultato indicato dalla Corte territoriale, in quanto, per effetto delle riduzioni conseguenti alla parziale riforma operata dalla sentenza impugnata (quattro mesi di reclusione), la pena determinata dal Tribunale, prima della

riduzione per il rito (anni nove e mesi sei di reclusione), diviene di anni nove e mesi due di reclusione, che, ridotta ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., diviene appunto quella irrogata di anni sei, mesi uno e giorni dieci di reclusione.

9. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, ciascuno, quanto al Fallimento

s.r.l. e al Fallimento I s.a.s., e in euro 2.500,00, quanto al Fallimento della s.r.l., oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 24/06/2015

Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

